COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.3.2006
COM(2006) 146 definitivo

2006/0049 (ACC)
2006/0050 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro dell'allargamento dell'unione doganale, le disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo qualora l'adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria."

2. Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare tali negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 (proposta COM 6792/04 WTO 34).

3. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

4. La Commissione ha negoziato, con i membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato, il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

5. I negoziati sono sfociati nella conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con la Malaysia.

6. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l'accordo suddetto.

2006/0049 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia. È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea

Lettera delle Comunità europee

Ginevra,

Signor …,

a seguito dell'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

- 15119019 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10%.

- 85254099 (videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5%.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato conformemente alle rispettive procedure.

Per la Comunità europea

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea

Lettera della Malaysia

Ginevra,

Signor …,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

"A seguito dell'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

- 15119019 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10%.

- 85254099 (videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5%.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato conformemente alle rispettive procedure."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Per la Malaysia

SCHEDA FINANZIARIA					DATA: 31-01-2006
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Diritti agricoli				STANZIAMENTI B 2006: 1,108 milioni di euro
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia, ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.				
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato				
4.	OBIETTIVI: Conformità all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 per l'allargamento dell'unione doganale a partire dal 1° maggio 2004.				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO (milioni di euro)		ESERCIZIO SUCCESSIVO (milioni di euro)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	-	-		-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	- 1.108 (1)		(1)
		[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	(1)	(1)	(1)	(1)
5.2	METODO DI CALCOLO:				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				NO
OSSERVAZIONI:					

RELAZIONE

(1) È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con la Malaysia a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

(2) La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

2006/0050 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU C […] del […], pag. […].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC "ex", le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Seconda parte Tabella dei dazi		
Codice NC	**Designazione delle merci**	**Aliquota del dazio**
1511 9019	Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1kg	Aliquota pari al 10% (1)
8525 4099	Altri "camescopes", diversi da quelli che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	Attuato dal regolamento XXX del Consiglio

(1) L'aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza per prima.